



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MAURILIO D'ANGELO

Seduta del 11/12/2018

### FATTO

La ricorrente, già titolare di una carta di credito rateale, fa presente che l'intermediario, nei primi mesi del 2017, provvedeva a bloccare la stessa sulla scorta del "*presunto mancato pagamento*" di talune rate e a iscrivere il nominativo presso i sistemi di informazioni creditizie privati.

Rappresenta quindi di essersi avveduta di tale ultima circostanza in seguito al diniego di diverse richieste di finanziamento rivolte a terzi intermediari, che veniva giustificato dalla presenza delle cennate iscrizioni. Al riguardo, rileva che nessun insoluto si era verificato in relazione al finanziamento *de quo*; inoltre le segnalazioni in parola erano avvenute in assenza di preavviso e per un importo esiguo (€ 300,00). Successivamente alle segnalazioni, tra l'altro, l'intermediario incaricava una società per il recupero di un credito "*inesistente*" pari a € 521,51, "*con continue richieste verbali di pagamento, ed in particolare a mezzo telefono, che arrecavano alla ricorrente un forte disagio*".

Solo in seguito alla presentazione del reclamo, con nota del 31/01/2018, la banca comunicava di aver provveduto alla cancellazione delle iscrizioni "*così di fatto riconoscendo l'infondatezza della propria pretesa creditoria e l'illegittimità della conseguente segnalazione negativa*".

Evidenziando come il comportamento dell'intermediario abbia arrecato "*non solo una ingiustificata compromissione della [propria] immagine creditizia, ma anche l'esclusione*



dall'accesso al credito", chiede il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito.

L'intermediario evidenzia, in primo luogo, di aver proceduto alle segnalazioni contestate in quanto *"dall'esame dei pagamenti che la cliente [...] aveva dato in visione risultava che gli stessi erano stati effettuati dalla madre della ricorrente e non da lei"* e, nella causale di pagamento *"era stato erroneamente indicato il nome del marito"*, intestatario di una diversa carta.

Prosegue rilevando che *"la madre della cliente, al fine di far coincidere i suoi versamenti con quelli dovuti dalla figlia"*, inviava successivamente una dichiarazione con la quale autorizzava l'intermediario a procedere all'incasso dei pagamenti sulla carta intestata alla ricorrente; sebbene in presenza di *"un'istanza inconsueta e straordinaria, non contemplata dalle clausole contrattuali"*, l'intermediario procedeva quindi ad abbuonare il saldo residuo della posizione della cliente e a cancellare le evidenze negative presso le banche dati private. Tanto premesso, rileva che nessun danno è configurabile nel caso *de quo*, attesa la legittimità delle segnalazioni; richiama quindi l'orientamento dell'Arbitro che *"prevede che le istanze della specie non debbano avere valore punitivo"*. La ricorrente ribadisce che il rapporto di finanziamento dedotto in giudizio non è connotato da alcun difetto di pagamento, avendo la cliente provveduto con puntualità alla copertura delle rate mensili, in taluni casi incaricando la madre del materiale compimento delle operazioni.

Per alcuni ratei, tuttavia, i dipendenti dell'intermediario avrebbero indicato erroneamente nella causale di pagamento il nome del marito della cliente; in seguito al blocco della carta, tali operatori, al fine di far coincidere i versamenti effettuati con quelli dovuti dalla cliente, avrebbero invitato la madre a rendere la dichiarazione richiamata nelle controdeduzioni.

Inoltre, evidenzia come la banca abbia cancellato le segnalazioni soltanto in seguito alla presentazione del reclamo e non, *"come impropriamente indicato"*, a seguito dell'istanza presentata dalla madre della ricorrente.

Per il resto, reitera le osservazioni rese nel ricorso.

La ricorrente formula all'Arbitro la seguente richiesta:

1. *"Accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione del nominativo del ricorrente presso i sistemi di valutazione del credito per tutte le motivazioni esposte nella narrativa del separato ricorso;*
2. *Per l'effetto condannare [l'intermediario], in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Euro 23.868,00, a titolo di danno patrimoniale patito dalla ricorrente, ovvero alla maggiore o minor somma determinata dal Collegio Arbitrale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;*
3. *Condannare [l'intermediario], in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla odierna ricorrente in conseguenza della illegittima iscrizione presso i SIC, per le motivazioni dedotte nella narrativa del presente atto, ovvero della maggiore o minore somma da determinarsi secondo valutazione equitativa da parte del Collegio arbitrale adito, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;*
4. *Condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite pari ad € 700,00, ovvero della diversa somma liquidata secondo equità dal Collegio arbitrale"*.

La convenuta ha chiesto all'ABF di rigettare il ricorso o, in subordine, di dichiarare la cessazione della materia del contendere.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## DIRITTO

La controversia in esame concerne una richiesta di risarcimento danni conseguente a talune iscrizioni presso le banche dati private, di cui la cliente afferma il carattere illegittimo. E' circostanza pacifica e documentalmente provata (come dimostrano le visure prodotte dall'intermediario) che, al momento della presentazione del ricorso, tali segnalazioni non risultavano più in essere.

Ciò posto, ai fini della verifica sulla fondatezza dell'istanza risarcitoria, si rende utile un'indagine sulla legittimità o meno della segnalazione.

Sotto il profilo sostanziale, è circostanza pacifica tra le parti che non si sia verificato alcun insoluto in relazione al finanziamento *de quo*; l'intermediario ha segnalato il nominativo della cliente poiché non avrebbe avuto evidenza del pagamento di cinque rate da parte della stessa.

I bonifici allegati dalla cliente per comprovare tali pagamenti, in effetti, risultano disposti da un soggetto diverso dalla stessa (nella specie, la madre) e recano, nella causale, il nominativo del marito.

E', comunque, in atti una nota - non datata - con cui la madre della ricorrente dichiara che i bonifici dalla stessa effettuati sono da attribuire alla posizione della figlia.

Sotto il profilo formale, la cliente lamenta la mancata ricezione del preavviso. Al riguardo, si rappresenta che tale informativa, per le segnalazioni nei SIC, è condizione di legittimità per le persone fisiche (cfr., *ex multis*, Collegio di Coordinamento, dec. n. 4140/15, e Coll. Bari 7056/18).

Sul tema della legittimità della segnalazione nei sistemi informativi creditizi è utile ricordare che l'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre 2004), nel prevedere che il partecipante ai sistemi informativi (ossia l'intermediario) debba avvertire l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie, tutela il diritto del cliente a regolarizzare la sua posizione prima che la banca provveda alla segnalazione negativa. La previsione appare chiaramente finalizzata a consentire all'interessato di impedire, mediante l'adempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta con la banca, la pubblicazione della citata segnalazione.

In tale direzione ed a fronte della contestazione, sarebbe stato quindi onere dell'intermediario provare di avere tempestivamente avvisato il debitore dell'imminente segnalazione.

Sul punto, tuttavia, la resistente non ha fornito alcuna evidenza palesando l'insussistenza del presupposto formale richiesto ai fini di legittimità della segnalazione.

Il Collegio, pertanto, accerta l'illegittimità della segnalazione censurata.

Con riferimento, poi, alla richiesta di risarcimento danni, si osserva che la ricorrente ha prodotto diverse lettere di diniego di finanziamento da parte di terzi intermediari, i quali hanno dichiarato che, dalla consultazione dei sistemi di informazioni creditizie, sono emerse segnalazioni negative a carico della cliente.

Al riguardo, osserva il Collegio che la documentazione prodotta non è idonea a provare la sussistenza di un effettivo pregiudizio patrimoniale, causalmente riconducibile alla condotta dell'intermediario. Difettando, dunque, la prova del danno e del nesso di causalità, la domanda non può trovare accoglimento.

L'accoglimento parziale del ricorso giustifica il rimborso delle spese di assistenza professionale, equitativamente determinate in € 200,00.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta l'illegittimità della segnalazione contestata. Dispone altresì che l'intermediario corrisponda al ricorrente l'importo di € 200,00 a titolo di rimborso delle spese di assistenza professionale.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI